



Azienda Servizi Intercomunali - Multiservices s.r.l.

Sede Legale: Piazza Matteotti n. 1 - 06019 Umbertide (Pg)

Sede Amministrativa: Via Alberti, 29/31 - 06019 Umbertide (Pg)

CAPITOLATO DI POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO RCA

e-mail info@asimultiservices.it sito internet: www.asimultiservices.it

Tel. 075- 9417861 Fax 075 9412839 C.F. e P.I. 02617890542

Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato

Iscrizione presso CCIAA - Registro Imprese di Perugia n 02617890542 e REA n 229658

ARTICOLO 1

Rischio

L'Impresa assicura in conformità alle norme della legge, gli automezzi di proprietà di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices S.r.l., per il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

ARTICOLO 2

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona Fede

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato, all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ARTICOLO 3

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2- comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'impresa: l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ARTICOLO 4**Oggetto dell'assicurazione e massimali**

Veicoli da assicurare:

TIPO E MARCA	USO	ALIMENTAZ.	TARGA
1.Autocarro Fiat Doblò 1.4 metano	Proprio	Benzina/metano	FG 755 ML
2.Autocarro Fiat Ducato furgone 35 MH2 passo medio, tetto alto 2.3multijet16V 150cv	Proprio	gasolio	FM 642NH
3.Autocarro Fiat Fiorino	Proprio	Benzina/Metano	EX 189 CL

La Società assicura, in conformità della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti di seguito convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritti nel contratto, con un massimale per sinistro così individuato:

- Euro 12.000.000,00 complessivo per sinistro con il limite:
 - Euro 10.000.000,00 per danni alle persone
 - Euro 2.000.000,00 per danni alle cose;

ARTICOLO 5**Tipologia di polizza**

Il contratto di assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa vigente, dalle condizioni ANIA, integrate dalle condizioni particolari descritte nel presente capitolato;

ARTICOLO 6**Rischi da assicurare**

Garanzia base: rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria)

Formula tariffaria: Bonus Malus

ARTICOLO 7**Garanzie accessorie Rischi Diversi**

- E' richiesta la polizza assistenza stradale (chilometraggio minimo illimitato e auto sostitutiva).
- E' richiesta la polizza tutela legale secondo le seguenti specifiche:

La Società assicuratrice dovrà assumere a proprio carico, nei limiti di € 7.500,00 per ciascun evento, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali che gli assicurati e cioè, i conducenti dei mezzi - assicurati in forma anonima - e/o l'Ente contraente, dovessero sostenere in conseguenza ad un sinistro stradale concernente i veicoli a motore indicati nell'articolo 4 riferendosi ai seguenti casi:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;

- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 C.C., 3' comma;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

Dovranno essere comprese in garanzia:

- a) le spese per l'intervento di un legale sede giudiziale o in sede extragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché, non promossi su impugnazione dell'assicurato;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'autorità giudiziaria (sempreché, il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di 600 per sinistro;
- e) le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo. Il conducente coinvolto nel procedimento giudiziario ha diritto di scegliere il legale di propria fiducia comunicandone il nominativo entro 10 giorni dal ricevimento/notifica di atto/provvedimento giudiziario: la società preso atto della designazione assumerà a proprio carico le spese relative. In caso di mancata comunicazione nel termine sopraindicato la società procederà alla nomina di proprio legale di fiducia.

ARTICOLO 8

Rinuncia alla rivalsa

La Società, a deroga di quanto disposto dell'art. 1916 Codice Civile, rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei responsabili degli eventuali sinistri.

ARTICOLO 9

Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

La Compagnia aggiudicataria (Società) avrà diritto al pagamento del premio entro 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto.

ARTICOLO 10

Variazione premio

La compagnia aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata del contratto, a meno che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzioni o aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto.

ARTICOLO 11**Trasferimento della proprietà del veicolo**

Il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.

ARTICOLO 12**Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

L'Impresa restituisce a conguaglio la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

ARTICOLO 13**Modalità per la denuncia dei sinistri**

Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare tempestivamente il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del "modulo blu" – Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro.

Tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro e delle relative conseguenze.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

A seguito dell'inosservanza di tali obblighi, la Compagnia di Assicurazioni ha diritto di rivalersi, in tutto o in parte, nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

ARTICOLO 14**Oneri a carico del contraente**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del contraente e devono essere compresi nel premio.

ARTICOLO 15**Durata dell'assicurazione**

L'assicurazione decorre dalla data di aggiudicazione del contratto e comunque non prima delle ore 24,00 del 28/02/2020. La scadenza contrattuale è fissata alle ore 24,00 del 28/02/2021.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo.

ARTICOLO 16

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.